

## Trattato di domicilio e di commercio fra la Svizzera e il Giappone

Concluso il 21 giugno 1911

Approvato dall'Assemblea federale il 4 ottobre 1911<sup>2</sup>

Istrumenti di ratificazione scambiati il 20 dicembre 1911

Entrato in vigore il 21 dicembre 1911

---

*Il Consiglio federale della Confederazione Svizzera  
e*

*Sua Maestà l'Imperatore del Giappone,*

animati da uno stesso desiderio di rinsaldare i vincoli d'amicizia e di buon accordo felicemente esistenti fra loro e i loro nazionali, hanno risolto di concludere a questo scopo un Trattato di domicilio e di commercio, e hanno nominato a loro Plenipotenziari:

*(Seguono i nomi dei plenipotenziari)*

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno stipulato i seguenti articoli:

### **Art. 1**

I cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti avranno piena libertà di entrare, di viaggiare e di risiedere nei territori dell'altra e, purchè si conformino alle leggi del paese,

1. saranno, per tutto quanto concerne i viaggi e la residenza, equiparati in ogni rispetto ai nazionali;
2. avranno, come i nazionali, il diritto di esercitare il loro commercio, di sfruttare le loro manifatture e di negoziare in qualsiasi articolo di commercio lecito, sia personalmente, sia per mezzo di agenti, tanto soli quanto in società con stranieri o nazionali;
3. saranno equiparati ai cittadini della nazione più favorita in tutto quanto concerne l'esercizio delle loro industrie, mestieri, professioni nonchè i loro studi e le loro investigazioni scientifiche;
4. potranno possedere o prendere a pigione e occupare le case, le manifatture, i magazzini, le botteghe e i locali che possano esser loro necessari, e prendere in affitto terreni per risiedervi o per servirsene a uno scopo lecito commerciale, industriale o altro, alla pari dei nazionali;

CS 11 629; FF 1911 III 885 ediz. ted. 1193 ediz. franc.

<sup>1</sup> Il testo originale è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

<sup>2</sup> RU 28 62

5. salvo reciprocità, avranno piena libertà di acquistare e di possedere qualsiasi genere di proprietà mobiliare o immobiliare di cui le leggi autorizzino o siano per autorizzare l'acquisto e il possesso ai cittadini di ogni altro paese estero, osservate peraltro le condizioni e restrizioni prescritte dalle leggi pubblicate in materia. Essi potranno disporne per vendita, scambio, donazione, matrimonio, testamento o in qualsiasi altro modo, alle stesse condizioni che sono o saranno stipulate per i nazionali. Sarà loro altresì permesso, purchè si conformino alle leggi del paese, di esportare liberamente il prodotto della vendita della loro proprietà e i loro beni in generale senza essere sottoposti come stranieri a diritti diversi o più elevati di quelli imposti ai nazionali in circostanze analoghe;
6. godranno di una protezione e sicurezza costanti e intiere per le loro persone e le loro proprietà; avranno libero e facile accesso alle corti di giustizia e tribunali per far valere o difendere le loro ragioni e diritti; avranno, al pari dei nazionali, piena libertà di scegliere avvocati e procuratori per farsi rappresentare dinanzi alle dette corti e tribunali; avranno, in generale, i diritti e privilegi di cui godono i nazionali in tutto quanto concerne l'amministrazione della giustizia;
- 7.<sup>3</sup> non saranno sottoposti ad oneri, imposte, tasse o contribuzioni, di qualsiasi natura, diversi o più elevati di quelli da cui sono o potranno essere gravati i nazionali o i cittadini della nazione più favorita;
8. saranno interamente equiparati ai nazionali in tutto quanto concerne le facilitazioni relative ai depositi doganali, ai premi e alle restituzioni di dazio (drawbacks).

## Art. 2

I cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti saranno esenti nei territori dell'altra da qualunque servizio militare obbligatorio, sia nell'esercito, sia nella marina, sia nella guardia nazionale o nella milizia, nonchè da qualunque contribuzione imposta in luogo e vece del servizio personale; saranno parimente esenti da qualsiasi prestito forzoso e da qualsiasi requisizione o contribuzione militare, eccetto quelli che saranno loro imposti come ai nazionali stessi nella loro qualità di proprietari, affittuari o possessori di beni immobili.

Nei rapporti sopra menzionati non sarà accordato ai cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti nei territori dell'altra un trattamento meno favorevole di quello che è o sarà accordato ai cittadini della nazione più favorita.

## Art. 3

Le abitazioni, i magazzini, le manifatture e le botteghe dei cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti nei territori dell'altra, come pure tutti i locali che ne dipendono, adoperati a scopi leciti, saranno rispettati. Non sarà permesso di procedervi a visite

<sup>3</sup> Vedi anche la conv. del 19 gen. 1971 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito (RS **0.672.946.31**).

domiciliari o perquisizioni, nè di esaminare i libri, le carte o i conti, se non alle condizioni e colle forme prescritte dalle leggi per i nazionali.

#### **Art. 4**

Ciascuna delle alte Parti contraenti potrà nominare consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari in tutti i porti, città e piazze dell'altra, fuorchè nei luoghi dove non sembrasse conveniente di ammettere tali ufficiali consolari. Questa eccezione non sarà però fatta rispetto a una delle alte Parti contraenti, senza che sia pure applicata a tutte le altre Potenze.

I detti consoli generali, consoli, viceconsoli e agenti consolari, ai quali il Governo del paese in cui sono nominati abbia concesso l'exequatur o altre autorizzazioni sufficienti, potranno esercitare le loro funzioni e godere dei privilegi, delle esenzioni e delle immunità che sono o potranno essere accordati agli ufficiali consolari della nazione più favorita. Il Governo che concede l'exequatur o altre autorizzazioni ha il diritto, se lo giudica a proposito, di annullarli; ma, in tal caso, esso è tenuto a spiegare i motivi che lo hanno indotto a procedere in tal modo.

#### **Art. 5**

Nel caso in cui un cittadino dell'una delle alte Parti contraenti morisse nei territori dell'altra, senza aver lasciato nel luogo dove è morto nessuna persona autorizzata, secondo le leggi del suo paese, a prender possesso della successione e ad amministrarla, l'ufficiale consolare competente del paese a cui appartiene il defunto, avrà il diritto, compiute le formalità necessarie, di prendere in custodia la successione o di amministrarla nel modo e dentro i limiti prescritti dalla legge del paese in cui si trova situata la proprietà del defunto.

La disposizione che precede sarà applicabile anche nel caso in cui un cittadino dell'una delle alte Parti contraenti, che possieda dei beni nei territori dell'altra, morisse fuori dei detti territori, senza aver lasciato, nel luogo dove i detti beni sono situati, nessuna persona autorizzata a prender possesso della successione e ad amministrarla.

Resta inteso che in tutto quanto concerne l'amministrazione delle successioni di persone defunte, qualsiasi diritto, privilegio, agevolezza o immunità che l'una delle alte Parti contraenti ha accordato o fosse per accordare in avvenire agli ufficiali consolari di qualsiasi Stato estero, sarà immediatamente e senza condizione esteso agli ufficiali consolari dell'altra Parte contraente.

#### **Art. 6**

Vi sarà libertà reciproca di commercio fra i territori delle due alte Parti contraenti.

**Art. 7**

Gli articoli, prodotti naturali o fabbricati dei territori dell'una delle alte Parti contraenti, da qualunque luogo provengano, saranno ammessi all'importazione nei territori dell'altra pagando i dazi doganali più bassi applicabili agli articoli simili di qualsiasi altra origine straniera.

Nessuna proibizione o restrizione sarà mantenuta o imposta all'importazione nei territori dell'una delle alte Parti contraenti di un articolo qualunque, prodotto naturale o fabbricato dei territori dell'altra, da qualunque luogo provenga, eccettoché questo provvedimento non sia dei pari esteso all'importazione degli articoli simili, prodotti naturali o fabbricati di qualsiasi altro paese estero. Questa disposizione non è applicabile alle proibizioni sanitarie o altre derivanti dalla necessità di tutelare la sanità pubblica, il bestiame e le piante utili all'agricoltura.

**Art. 8**

Gli articoli, prodotti naturali o fabbricati dei territori dell'una delle alte Parti contraenti, esportati nei territori dell'altra, non saranno all'esportazione sottoposti a oneri altri o più elevati di quelli imposti agli articoli simili esportati in qualsiasi altro paese estero. Parimente, nessuna proibizione o restrizione sarà imposta all'esportazione di nessun articolo dai territori dell'una delle due alte Parti contraenti a destinazione dei territori dell'altra, senza che questo provvedimento non sia dei pari esteso all'esportazione degli articoli simili destinati a qualsiasi altro paese estero.

**Art. 9**

Gli articoli, prodotti naturali o fabbricati dei territori dell'una delle alte Parti contraenti, che passano in transito i territori dell'altra conformandosi alle leggi del paese, saranno reciprocamente esenti da qualsiasi dazio di transito, sia che questi articoli passino direttamente, sia che, durante il transito, vengano scaricati, immagazzinati e ricaricati.

**Art. 10**

Nessuna tassa interna riscossa per conto dello Stato, di autorità locali o di corporazioni e gravante, ora o in avvenire, la produzione, la fabbricazione o il consumo di un articolo qualunque nei territori dell'una delle alte Parti contraenti, non sarà, per qualsiasi motivo, più elevata o più onerosa per gli articoli, prodotti naturali o fabbricati dei territori dell'altra, che per gli articoli simili d'origine indigena.

I prodotti naturali o fabbricati dei territori dell'una delle alte Parti contraenti, importati nei territori dell'altra per il transito o l'immagazzinamento, non saranno sottoposti ad alcuna tassa interna.

**Art. 11**

I negozianti e gli industriali, cittadini dell'una delle alte Parti contraenti, nonchè i negozianti e gli industriali domiciliati ed esercenti il loro commercio o industria nei territori di questa Parte, potranno, nel territorio dell'altra, sia in persona, sia per mezzo di commessi viaggiatori, fare delle compre o prendere ordinazioni, con o senza campioni. Nel fare le compre o nel prendere le ordinazioni, questi negozianti, industriali e i loro commessi viaggiatori, godranno in materia di imposte e facilitazioni, del trattamento della nazione più favorita.

Le camere di commercio, come pure le associazioni industriali e commerciali riconosciute nei territori delle alte Parti contraenti e che fossero a ciò autorizzate, saranno ammesse reciprocamente come autorità competenti a rilasciare qualsiasi certificato potesse esser richiesto per commessi viaggiatori.

**Art. 12**

Gli articoli importati come campioni ai fini summenzionati, saranno, in ciascuno dei due Paesi, ammessi temporaneamente in franchigia di dazio, conforme ai regolamenti e formalità doganali stabiliti per garantire la loro riesportazione o il pagamento dei dazi prescritti qualora non fossero riesportati nel termine previsto dalla legge. Però il detto privilegio non si estenderà agli articoli che, a causa della loro quantità o valore, non possono essere considerati come campioni o che, data la loro natura, non potessero essere identificati all'atto della loro riesportazione. Il diritto di decidere se un campione possa esser ammesso in franchigia, spetta esclusivamente, in tutti i casi, alle autorità competenti del luogo dove è avvenuta l'importazione.

I marchi, bolli o sigilli apposti dalle autorità doganali di un paese sui campioni sopra rammentati, all'atto della loro esportazione, nonchè la distinta di questi campioni, contenente la loro descrizione completa, e ufficialmente autenticata dalle dette autorità, saranno reciprocamente ammessi dai funzionari doganali dell'altro paese come prova della loro qualità di campioni e del loro diritto a esenzione dalla visita doganale, in quanto non sia necessario stabilire che i campioni presentati sono quelli enumerati nella distinta. Le autorità doganali dell'altro paese potranno peraltro apporre un marchio supplementare su questi campioni, nei casi speciali in cui stimassero necessaria questa cautela.

**Art. 13**

Le società anonime o altre e le associazioni commerciali, industriali o finanziarie, che sono o siano per esser costituite conforme alle leggi dell'una delle Parti contraenti e che hanno il loro domicilio nei territori di questa Parte, saranno autorizzate nei territori dell'altra, purchè si conformino alle leggi di questa, a esercitare i loro diritti e a stare in giudizio dinanzi ai tribunali, sia per intentare un'azione, sia per difendersi.

**Art. 14**

Le alte Parti contraenti convengono che, per tutto quanto concerne il commercio e l'industria, qualsiasi privilegio, agevolezza o immunità che l'una di esse abbia già accordato o sia per accordare in avvenire ai cittadini di qualsiasi altro Stato estero, sarà esteso, immediatamente e senza condizione, ai cittadini dell'altra Parte contraente, intendendo esse che il commercio e l'industria di ciascuno dei due Paesi siano trattati, per tutti i rispetti, sul piede della nazione più favorita.

**Art. 15**

Le disposizioni del presente trattato sono applicabili a tutti i territori e possessioni appartenenti all'una o all'altra delle alte Parti contraenti o da Essa amministrati.

Le stipulazioni del presente trattato non sono applicabili alle concessioni di tariffa accordate dall'una delle alte Parti contraenti a Stati limitrofi col solo scopo di facilitare il traffico di confine dentro una zona determinata da ciascuna parte della frontiera, e nemmeno sono applicabili al trattamento accordato ai prodotti della pesca nazionale delle alte Parti contraenti, nè alle agevolanze speciali di tariffa accordate dal Giappone per i pesci e altri prodotti pescati o raccolti nelle acque straniere vicine al Giappone.

**Art. 16**

Il presente trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Tokio il più sollecitamente possibile. Esso entrerà in vigore il giorno dopo lo scambio delle ratificazioni e resterà esecutivo fino al 16 luglio 1923. Nel caso che nessuna delle alte Parti contraenti non avesse notificato all'altra, dodici mesi prima che spiri il detto periodo, la sua intenzione di metter fine al Trattato, questo resterà obbligatorio un altro anno a contare dalla data in cui l'una o l'altra delle alte Parti contraenti l'avrà disdetto.

*In fede di che*, i Plenipotenziari rispettivi hanno sottoscritto il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in Berna, in doppio esemplare, il 21 giugno 1911.

A. Deucher

S. Akidzuki

**Processo verbale di firma**

I sottoscritti Plenipotenziari si sono radunati quest'oggi e hanno firmato il Trattato di domicilio e di commercio fra la Svizzera e il Giappone.

In questa occasione il Plenipotenziario del Giappone ha dichiarato che i cittadini svizzeri godranno del trattamento della nazione più favorita per tutto quanto concerne i contratti d'affitto perpetui negli antichi quartieri esteri al Giappone e il modo con cui i diritti ad essi relativi saranno, dato il caso, regolati o liquidati.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Processo verbale e vi hanno apposto i loro sigilli.

Berna, 21 giugno 1911.

A. Deucher

S. Akidzuki

